

Codice A1604B

D.D. 30 marzo 2020, n. 118

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente denominata Pio X, ubicata in località Punta Gias Vej nel Comune di Cantoira (TO) e gestita dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO N. DD-A16 118

DEL 30/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di una sorgente denominata Pio X, ubicata in località Punta Gias Vej nel Comune di Cantoira (TO) e gestita dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Cantoira (TO) nonché committente dello studio per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 13 dicembre 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 322 del 13 dicembre 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia della sorgente denominata *Pio X*, ubicata in località *Punta Gias Vej* nella particella catastale n. 262 del foglio di mappa n. 42, censito al C.T. del medesimo Comune di Cantoira.

Per quanto concerne il regime idrogeologico della sorgente non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell’Ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata, risultata di 18 l/s circa.

La sorgente *Pio X* è situata in corrispondenza della porzione nord-occidentale del territorio comunale di Cantoira, lungo il versante sud occidentale che discende da Punta Gias Vej, ad una quota di 1.792 metri s.l.m..

La sorgente è raccolta all’interno di un manufatto in calcestruzzo inserito a mezza costa lungo il versante, con rivestimento in pietrame e tetto piano con guaina impermeabile; in sinistra idrografica del manufatto è presente un impluvio, protetto da un muro di sponda, che riceve le acque dal troppo pieno del bottino. L’acqua afferisce mediante tre punti di venuta, uno sul fondo del bottino e due sulle pareti laterali; l’acqua che afferisce al bottino attraversa una soglia di raccolta e uno stramazzone fino a riversarsi nella vasca di accumulo, dove sono presenti l’uscita in rete ed un troppo pieno che funge anche da scarico.

Il substrato pre-quadernario dell'area in cui è ubicata la sorgente è costituito dalle rocce appartenenti all'unità tettonica della Zona Piemontese dei Calcescisti con Pietre Verdi e Zona Sesia-Lanzo; in particolare, nell'area limitrofa alla captazione sono presenti affioramenti di calcescisti, micascisti e gneiss minuti che presentano una giacitura variabile, con inclinazione di 70°. La copertura è formata da depositi detritico-colluviali formati da ciottoli e blocchi immersi in abbondante matrice limoso-sabbiosa.

Nel Piano Forestale Territoriale (articolo 10 della legge regionale n. 4/2009) - finalizzato alla valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli all'interno delle singole aree forestali individuate dal piano forestale regionale - la sorgente in esame si localizza all'interno dell'Area Forestale n. 32; nel dettaglio, immediatamente a monte dell'opera di captazione, si riscontra la presenza di "Aree a prevalente valenza pastorale" nella categoria "Praterie" e "Cespuglieti", rispettivamente in destra e in sinistra idrografia del bottino di presa.

I rilievi effettuati e l'esame delle foto aeree attuali e storiche non hanno evidenziato dissesti in atto nell'area di captazione né nell'area di salvaguardia individuata; la Carta dei siti valanghivi allegata alla variante al P.R.G.C., elaborata tramite analisi fotointerpretativa e dati di archivio, mostra come in prossimità della sorgente è presente un'area nella quale la massa nevosa, in condizioni estreme, precipita simultaneamente; si tratta di aree soggette a valanghe ricorrenti altamente o moderatamente distruttive, o valanghe rare altamente distruttive, senza interventi di sistemazione.

La sorgente *Pio X* è impostata su roccia caratterizzata da basso grado di permeabilità di tipo secondario per fratturazione della sua porzione più superficiale; con riferimento alla classificazione di Civita (1973), è una sorgente per *limite di permeabilità indefinito*, in quanto la scaturigine capta le acque che attraversano la fascia più superficiale e fessurata dell'ammasso roccioso.

La zona di ricarica dell'acquifero si sviluppa lungo il versante a monte della sorgente e l'alimentazione della sorgente è garantita dalle acque piovane del versante a monte della sorgente che da Punta Gias Vei discende lungo gli spartiacque idrografici.

Per la sorgente in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo, tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in tal caso, la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato. Tuttavia, si è ritenuto che l'assegnazione in un grado di vulnerabilità elevata alla sorgente *Pio X* fosse eccessivamente cautelativo e pertanto la stessa è stata stimata secondo il metodo base GNDCI-CNR, in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato. In particolare, sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti nonché dei rilievi effettuati, dato che la sorgente è impostata su roccia fratturata, la vulnerabilità dell'acquifero captato è stata considerata bassa e, di conseguenza, l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 338 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30°, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 24.938 metri quadrati.

Entro la zona di rispetto ristretta l'unico centro di pericolo individuato è una strada a fondo naturale con discontinui tratti asfaltati che, tuttavia, non determina un elemento di criticità nei confronti delle acque sotterranee captate e, quindi, non è necessario porre in essere misure di salvaguardia della risorsa idrica differenti dallo stato di fatto; non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è inoltre risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*Elaborato n. 1 – Comune di Cantoira - Progetto Definitivo - Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile -*

Sorgente: Pio X - Ridelimitazione delle aree di salvaguardia e ubicazione dei centri di pericolo su base catastale - Scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", con nota in data 12 luglio 2019, ha trasmesso al Comune di Cantoira (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente denominata *Pio X*, ubicata in località *Punta Gias Vej* nel medesimo Comune di Cantoira (TO) e gestita dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Cantoira (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 12 luglio 2019, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nell'area di salvaguardia ridefinita, a parte una strada a fondo naturale con tratti asfaltati, percorsa da autoveicoli molto di rado, nei confronti della quale non dovranno essere previste delle misure per la messa in sicurezza. Inoltre, in assenza di attività agricole né di pascolo non è stata ritenuta necessaria la redazione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che interessano l'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- qualora i terreni ricadenti nell'area di salvaguardia fossero destinati ad uso agricolo, è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, che deve essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso delle particelle sottoposte a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino, come previsto nell'articolo 6 del regolamento 15/R/2006;
- nel caso la zona di rispetto venisse utilizzata per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento 15/R/2006 è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/annui per ettaro di azoto presente negli effluenti mentre il comma 2 è vietata specificamente la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S. C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Ciriè, esaminata la documentazione allegata

all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 5 agosto 2019, ha evidenziato che nell'ambito della programmazione annuale dei controlli sulle acque destinate al consumo umano ha effettuato negli anni 2018 e 2019 alcuni prelievi presso le reti dei Comuni di Monastero di Lanzo e di Lanzo Torinese alimentate, unitamente ad altre fonti, dalle sorgenti in questione e che le analisi sono risultate conformi alla normativa vigente, sia relativamente ai parametri chimici che a quelli microbiologici ricercati.

All'interno dell'area di salvaguardia individuata non sono presenti attività agricole - essendo le aree in quota e costituite prevalentemente da boschi - il che determina una situazione di spiccata naturalità ambientale e, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1, in data 2 gennaio 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la captazione da sorgente denominata *Pio X*, ubicata nel Comune di Cantoiria (TO) e gestita dalla S.M.A.T. S.p.A., è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 12 luglio 2019, con la quale è stata trasmessa al Comune di Cantoira (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente denominata *Pio X*, ubicata in località *Punta Gias Vej* nel medesimo Comune di Cantoira (TO) e gestita dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 12 luglio 2019 – prot. n. 62675;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S. C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Ciriè, in data 5 agosto 2019 – prot. n. 71836;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 322, in data 13 dicembre 2019, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 13 dicembre 2019 – prot. n. 0004129, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in

materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

determina

a. L'area di salvaguardia della sorgente denominata *Pio X*, ubicata in località *Punta Gias Vej* nel Comune di Cantoira (TO) e gestita dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nella planimetria "*Elaborato n. 1 – Comune di Cantoira - Progetto Definitivo - Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile - Sorgente: Pio X - Ridelimitazione delle aree di salvaguardia e ubicazione dei centri di pericolo su base catastale - Scala 1:2.000*", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale planimetria, non in scala, è conforme all'originale depositata agli atti e verrà trasmessa tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto ristretta.

In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

c. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Cantoira (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

• effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa, di manutenzione dell'edificio di presa e prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - S.M.A.T. S.p.A. - della captazione per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Cantoira, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare gli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)

Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato


Legenda

AREE DI SALVAGUARDIA

- ZTA (Zona di tutela assoluta)
- ZRR (Zona di rispetto ristretta)
- ZRA (Zona di rispetto allargata)

Centri di Pericolo

- Area a pascolo diffuso (Codice 1A2)
- Fabbricati isolati o agglomerati (Codice 2)
- Viabilità (Codice 4E)



Autorità d'ambito Torinese

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
 Sede legale Corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino
 Tel. 011.4645.111 - Fax 011.4365.575
 Capitale Sociale Nominale € 345.533.761,65
 C.F. - P.IVA e Registro delle Imprese di Torino 07937540016
 sito: www.smatorino.it e-mail: info@smatorino.it

smat gruppo

PROG. 5412

COMUNE di CANTOIRA

PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile

Sorgente: Pio X

RIDELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA E UBICAZIONE DEI CENTRI DI PERICOLO SU BASE CATASTALE

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Autorizzazione	Modifiche
00	Settembre 2018				

Il Committente:

smat gruppo Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. **Il DIRETTORE GENERALE**
 Dott. Ing. Marco ACRI

Il Progettista:

geol. Giuseppe Genovese, geol. Pietro Campantico, geol. Giorgio Toselli
genovese & associati
 geologia & ambiente
 via Carmogli 10, 10134 Torino - tel./fax 0113195507
 info@genoveseeassociati.it - p.iva 07282110019

Collaboratori:

Dott.ssa Sangiovanni Concetta
 Geol. Toselli Giorgio

geol. Giuseppe Genovese: Elaborato n. **1** Scala: **1:2.000**

Zona	Sorgente	Zone Censuarie	Foglio	Particelle	Uso del suolo	Area (mq)
ZTA	Pio X	Cantoira	42	pro parte 261, 262	Praterie	338
				pro parte 264	Cespuglieti	
ZRR	Pio X	Cantoira	42	complete 230, 231, 235, 236	Praterie	24.938
				pro parte 153, 197, 241, 242, 261, 262	Praterie	
				pro parte 114, 232, 263, 264	Cespuglieti	